



Comune u. 65

Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

prot. 69

Bari, li 7.3.1997

Ill.mo sig. Presidente
Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Trasmissione decisione n.45 del 27.2.97
p.d.l. Salamino "Norme in materia di bruciatura
delle stoppie"(a.c.53/a) Relatore: Angelo Salamino.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la
decisione di cui in oggetto, adottata da questa Commissione
nella seduta del 27/2/97.

Cordialità

Il Presidente
(Angelo Salamino)

Angelo Salamino

9

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 - MAR. 1997		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
PROT. N.	1752	



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

1.

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANGELO SALAMINO
RECANTE "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE".

Relatore: Cons. SALAMINO



RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE"

Ogni estate diverse regioni italiane, e la Puglia fra queste, vengono colpite dalla piaga degli incendi, fra le cause la bruciatura delle stoppie.

La proposta di legge tende da un lato a mettere ordine in modo organico nella delicata materia e dall'altro a soddisfare il bisogno di eliminare ogni intralcio proveniente proprio dalle stoppie non bruciate a danno delle operazioni di coltivazione e dall'uso ormai diffuso di macchine agricole moderne e sofisticate.

In particolare la nuova legge vieta accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola dal primo giugno, mentre per le superfici irrigue di pianura e di bassa collina utilizzate per colture di secondo raccolto le medesime operazioni possono iniziare dal primo luglio sempre in condizioni atmosferiche normali.

La proposta di legge offre dunque una risposta sostanziale e qualificata alla doverosa tutela del territorio in sintonia con i diversi processi produttivi cerealicoli della Puglia. La stessa regolamentazione prospettata non è tanto un limite, ma una responsabile difesa degli operatori agricoli e della loro difficile intrapresa economica.

La IV Commissione Consiliare in sede di esame della proposta di legge, apportando emendamenti al testo originario ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Angelo SALAMINO



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

3.

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n.45 del 27.2.97

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 27.2.97 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 15.1.96 p.d.l. Salamino "Norme in materia di bruciatura delle stoppie"(a.c.53/a)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere FAVOREVOLE sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:----

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Salamino-Caruso-Rinaldi

CONTRARI: Sgobio

DI ASTENSIONE: Tateo

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Introna-Ferri-Aloisi-Angiuli

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Angelo Salamino

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

4

Art.1

1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente o integrativa della stessa.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

5.

Art.2

1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

2. I Sindaci dei Comuni interessati, sentite le Associazioni di categoria, le Associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal precedente comma.

3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

4. E' sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.



Art.3

1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva", per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2. In ogni caso gli Enti o privati che siano proprietari, o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

3. I proprietari dei boschi sono tenuti ad effettuare a loro cura le precese.

4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza ed il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme, ed assistita fino al totale esaurimento della combustione.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

7.

Art.4

1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine della salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli Enti di appartenenza.



Art.5

1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

9.

Art.6

1 I proprietari, i conduttori ed affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

10.

Art.7

1.E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc., se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc..



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

11.

Art.8

1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

12.

Art.9.

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte, in presenza di focolai di incendi.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

13

Art.10

1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.



Art. 11

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

a) da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

b) da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000 per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

d) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

154

Art.12

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n.10.